



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

*** O R I G I N A L E ***

N. 079 del 16.10.2008

Codice Comune 41014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Comunità Socio Educativa Residenziale – Via A. Moro – San Silvestro – Istituzione del servizio e approvazione regolamenti e convenzione ASUR.

* * * * *

L'anno Duemilaotto (2008), nel giorno di Giovedì Sedici (16) del mese di Ottobre, alle ore 21,00, presso questa sede comunale, convocati - in prima ed in seconda convocazione - con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, Cancellieri Giorgio, partecipa il Segretario Comunale Dr. Pietro Pistelli.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. CANCELLIERI GIORGIO | |
| 2. GUIDARELLI ANDREA | 10. ZAFFINI MARIA GIOVANNA |
| 3. MARTINELLI GIGLIOLA | 11. CAPUCCI ALESSANDRO |
| 4. BONAVENTURA O CASICCI MARCO | 12. CERPOLINI ALICE |
| 5. GROSSI ROBERTO | 13. TOPI MARINELLA |
| 6. FERRI ILARIA | 14. CLERI BONITA |
| 7. GOSTOLI FLAVIO | 15. ANGELI ARPO |
| 8. LUNGHY DANIELE | 16. PIERINI REMO |
| 9. PALAZZETTI FRANCESCO | 17. MACCIONI MARINO |

MEMBRI ASSEGNATI N.17

MEMBRI IN CARICA N.17

PRESENTI: N. 17

ASSENTI: N. ===

Le funzioni di presidente vengono esercitate dal Sindaco Cancellieri Giorgio

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Vengono dal signor presidente nominati scrutatori i signori: Cerpolini Alice, Lunghi Daniele, Pierini Remo.

E' presente l'assessore esterno Nicoletta Bonci.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Comunità Socio Educativa Residenziale – Via A. Moro – S. Silvestro – Istituzione del servizio e approvazione regolamenti e convenzione ASUR .

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che il Comune di Fermignano con deliberazione della Giunta Regionale n. 1464 del 11.07.2000 è stato inserito nel progetto regionale biennale, successivamente finanziato, in attuazione dell'Art. 10 e 41 ter della L.N. 104/92 modificata con L.N. 162/98, finalizzato all'istituzione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare;

Che l'edificio da destinare alla struttura predetta è stato individuato nell'immobile di proprietà di questo ente sito in Via A. Moro – San Silvestro;

Che il progetto di ristrutturazione dell'immobile in questione prevede l'ubicazione della parte destinata alla residenzialità (camere, bagni, cucina, soggiorno ecc.) al piano terra dell'edificio e la parte destinata ai servizi (palestra, area di socializzazione, disimpegno, lavanderia) al piano seminterrato;

Che la parte destinata alla residenzialità è stata ultimata, sia per quanto riguarda le opere strutturali, che per quanto riguarda le attrezzature ed arredi;

Che con deliberazione G.M.- n. 091 del 07.06.2007 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione del piano seminterrato;

Che con deliberazione di G.M. n. 081 del 28.09.2006 è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico per lo studio dell'organizzazione e della gestione della struttura;

Dato atto

Che la materia per l'esercizio delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale è disciplinata dalla L.R. n. 20/2002 e successive modificazioni nonché dal Regolamento regionale n. 1/2004 e successive modificazioni;

Che alla luce della predetta normativa la struttura di cui al presente atto si colloca nella fattispecie definita " Comunità Socio Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R.) " Struttura residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Che la struttura di San Silvestro è stata costruita con una recettività max di posti n. 9 + 1 per la pronta accoglienza;

Che dall'indagine promossa dal gruppo di lavoro sulla individuazione concreta della possibile utenza effettuata secondo i seguenti criteri:

- 1) – Categorie disabilità – secondo le indicazioni della L.R. 20;
- 2) – Condizioni familiari:
 - a) – Disabili senza famiglia;
 - b) – Disabili con persone anziane;
 - c) – Disabili con un solo genitore;
- 3) Disabili con le caratteristiche di cui ai punti a) e b) nel territorio dell'ambito territoriale;
- 4) Disabili con le caratteristiche di cui ai punti a) e b) ricoverati in strutture regionale similari;

è risultata una potenziale utenza di n. 8 unità per la residenzialità fissa e n. 4 unità con residenzialità temporanea

Considerato

Che sussiste la necessità concreta ed attuale del servizio per tutto il territorio;

Che il Comune di Fermignano gestisce anche il Centro “ Il Posto delle Viole “ – Centro Socio – Educativo – Riabilitativo Diurno per disabili (CSER);

Che sussistono tutte le potenzialità per avviare la gestione del Co.S.E.R. di San Silvestro anche in attesa dell'ultimazione del piano seminterrato integrando il funzionamento dei due centri;

Che occorre denominare la struttura con un nome di fantasia e che si è prescelto il nominativo “ la Casa del Sole “;

Che si rende altresì necessario istituire il servizio e predisporre tutti gli strumenti giuridici e gli organismi di indirizzo e tecnici del Co.S.E.R. per avviare le operatività nonché il procedimento autorizzatorio dell'attività della struttura ai sensi della L.R. 20/2002 e del regolamento regionale n. 1/2004;

Visti

1. Le bozze dei regolamenti:
 - a) per il funzionamento del Co.S.E.R. allegato alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima (All.”A”);
 - b) delle rette del Co.S.E.R. allegato alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima (All. “ B”).
2. La bozza di convenzione da stipularsi con l'ASUR allegata alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima (All. “ C”).
3. Che i predetti atti sono stati definitivamente approvati dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 di Urbino nella seduta del 17.09.2008.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Ritenuto

Doversi:

- 1) Istituire il servizio della Comunità Socio Educativa Residenziale per disabili Co.S.E.R. fattispecie individuata all'Art. 3 c. 3 lett.b) della L.R. 20/2002 e del regolamento regionale 1/2004, nella struttura ubicata in Via A. Moro – San Silvestro – Fermignano;
- 2) Nominare la medesima “ La Casa del Sole “ conformemente alle direttive impartite dalla G.M.;
- 3) Approvare i regolamenti:
 - a) per il funzionamento del Co.S.E.R. allegato alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima (All.”A”);
 - b) delle rette del Co.S.E.R. allegato alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima (All. “ B”).
4. La bozza di convenzione da stipularsi con l’ASUR allegata alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima (All. “ C”)

Propone

Esprimendo al contempo parere favorevole ai sensi dell’Art. 49 del D. Leg.vo 267/2000;

- 1) Di istituire il servizio della Comunità Socio Educativa Residenziale per disabili Co.S.E.R. fattispecie individuata all’Art. 3 c. 3 lett.b) della L.R. 20/2002 e del regolamento regionale 1/2004, nella struttura ubicata in Via A. Moro – San Silvestro – Fermignano;
- 2) Di nominare la medesima “ La Casa del Sole “conformemente alle direttive impartite dalla G.M.;
- 3) Di approvare i regolamenti:
 - a)per il funzionamento del Co.S.E.R. allegato alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima (All.”A”);
 - b)delle rette del Co.S.E.R. allegato alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima (All. “ B”).
- 4) Di approvare la bozza di convenzione da stipularsi con l’ASUR allegata alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima (All.“ C”)

Fermignano lì 13.10.2008

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Alessandra Capodagli)



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.42 lett. a) ed e) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ;

Vista la sopraddetta proposta e ritenutala condivisibile;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri: Marinella Topi, Bonita Cleri e Marino Maccioni tutti riportati nel verbale della presente seduta;

Esaminate le proposte di modifica degli articoli che seguono proposte dalle Consigliere Bonita Cleri e Marinella Topi e ritenutele accoglibili:

Consigliera Bonita Cleri:

Regolamento sul funzionamento:

Art. 22 comma 2 punto a) laddove si fa riferimento a dimissioni d'ufficio per prestazioni terapeutiche diverse – Propone di sostituire “diverso” con “ intervento terapeutico non compreso fra quelli di competenza della Co.S.E.R.”.

Consigliera Marinella Topi :

Regolamento delle rette:

Art. 3 comma 2 – Propone di inserire “Determinazione della retta da parte della G.M.” al posto di “....del responsabile del settore competente”.

Regolamento sul funzionamento:

Art. 10 :

- La previsione, nella composizione del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, del rappresentante eletto in seno al comitato dei sindaci dell'Ambito Territoriale 4 e del rappresentante di ciascun comune che ha propri utenti nel Co.S.E.R. eletto dal Consiglio Comunale potrebbe generare una duplicazione di rappresentanti dello stesso comune nel Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo. Propone di precisare: “ purché non già nominato con quello eletto dall'Ambito Territoriale n. 4”.
- La previsione, del rappresentante di ciascun comune che ha propri utenti nel Co.S.E.R. eletto dal Consiglio Comunale “ ivi compresi gli assessori “. Propone di precisare “ ivi compresi gli assessori esterni “, potendosi verificare la possibilità che l'assessore ai servizi sociali sia un assessore esterno.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Art. 13 :

- Requisito di accesso età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni (salvo per i soggetti già ammessi nella struttura purché ritenuti idonei)– Propone di spiegare meglio che la precisazione in parentesi è riferita ai soggetti che compiono il 65° anno in struttura.

Dato atto che la votazione sull'argomento, resa a mezzo votazione palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| PRESENTI N. 17 | VOTANTI N. 17 | ASTENUTI N. 0 |
| FAVOREVOLI N. 17 | | CONTRARI N. 0 |

Con voti come sopra espressi;

D E L I B E R A

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) Di istituire il servizio della Comunità Socio Educativa Residenziale per disabili Co.S.E.R. fattispecie individuata all'Art. 3 c. 3 lett.b) della L.R. 20/2002 e del regolamento regionale 1/2004, nella struttura ubicata in Via A. Moro – San Silvestro – Fermignano;
- 3) Di nominare la medesima “ La Casa del Sole “conformemente alle direttive impartite dalla G.M.;
- 4) Di approvare i regolamenti:
 - a)per il funzionamento del Co.S.E.R. allegato alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima con le modifiche proposte dai consiglieri di minoranza descritte nelle premesse (All.”A”);
 - b)delle rette del Co.S.E.R. allegato alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima con le modifiche proposte dai consiglieri di minoranza descritte nelle premesse (All. “ B”).
- 5) Di approvare la bozza di convenzione da stipularsi con l'ASUR allegata alla presente proposta e facente parte integrante e sostanziale della medesima (All.“ C”)



Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art.134 - comma 4° - del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito:

| | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| COMPONENTI N. 17 | PRESENTI N. 17 | VOTANTI N. 17 | ASTENUTI N. 0 |
| FAVOREVOLI N. 17 | CONTRARI N. 0 | | |

Con voti come sopra espressi;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

**Struttura Residenziale Socio Educativa Riabilitativa
(Co.S.E.R.)
“ La Casa del Sole “**

Via A. Moro – San Silvestro - Fermignano

REGOLAMENTO

Allegato “ A “ alla deliberazione consiliare n. 79 del 16.10.2008



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Co.S.E.R. “ La Casa del Sole “

REGOLAMENTO

TITOLO I

– NORME GENERALI –

Art. 1 – Definizione

1. La Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili Dopo di Noi “ La Casa del Sole “ successivamente (Co.S.E.R.) è una struttura con funzione residenziale a carattere comunitario rivolta a persone maggiorenti in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive di sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. (Regolamento attuativo LR 20/2002).

Art. 2 – Finalità

1. La Co.S.E.R. è un servizio rivolto alla cura, al mantenimento ed alla riabilitazione di soggetti disabili ed offre prestazioni di carattere alberghiero e tutelare, interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuali nella prospettiva della massima autonomia ed attività di integrazione sociale e comunitaria.

2. La struttura residenziale socio educativo riabilitativa ha lo scopo di:

- a) Garantire la qualità di vita del soggetto disabile psico-fisico non autosufficiente o parzialmente non autosufficiente;
- b) Evitare l’isolamento e l’emarginazione;
- c) Favorire l’integrazione sociale con rapporti interpersonali sia interni che esterni, sollecitando le relazioni affettive;
- d) Offrire spazi di riabilitazione specifica e attività di animazione ed occupazionali;
- e) Sollecitare le azioni quotidiane di gestione di sé per limitare la dipendenza,
- f) Garantire rapporti costanti con i familiari ed i tutori anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia.

Art. 3 – Caratteristiche strutturali



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

1. La struttura risponde ai requisiti abitativi, organizzativi e funzionali prescritti dalle normative statali e regionali in vigore per le strutture residenziali destinate a persone con disabilità grave e medio-grave e disabilità psico-fisica.
2. In particolare la struttura socio-educativa riabilitativa residenziale è:
 - Priva di barriere architettoniche per garantire accessibilità, fruibilità e vivibilità come da normative in vigore;
 - Situata nell'ambito urbano ed adeguatamente servito dai mezzi pubblici di trasporto.
3. La Co.S.E.R. possiede i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, come da normativa vigente.

Art. 4 – Destinatari

1. La Co.S.E.R. ospita soggetti adulti disabili in condizioni di compromissione funzionale (di carattere fisico, intellettuale o sensoriale) con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, privi temporaneamente o permanentemente del sostegno familiare o per i quali la presenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Art. 5 Ricettività

1. La Co.S.E.R. ha una capienza massima di n. 10 posti di cui almeno 1 riservato ad accoglienze temporanee di pronta accoglienza o accoglienza programmata.
2. E' prevista la possibilità di frequenza in regime semiresidenziale per gli ospiti temporanei, ferma restando la priorità di destinazione dei posti in regime di residenza.

Art. 6 Funzionamento

1. La Co.S.E.R. è un servizio permanente, aperto continuativamente 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
2. I servizi devono essere utilizzati appieno per cui i posti vacanti saranno coperti con nuovi ingressi come dai successivi artt. 13 e 14.

Art. 7 Accoglienza permanente

L'accoglienza permanente è riservata ai soggetti disabili che si trovino in uno stato di carenza di cura ed assistenza e privi di famiglia di origine o parentale o per permanente impossibilità dei familiari di rispondere ai loro bisogni, in possesso dei requisiti di cui all'Art. 13.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Art. 8 Accoglienza temporanea

L'accoglienza temporanea è riservata ai soggetti in situazione di disabilità che vivono abitualmente in famiglia:

- Durante le assenze temporanee dei familiari;
- A sostegno della famiglia;
- Quale alternativa temporanea ai servizi territoriali di assistenza domiciliare ed educativa;
- Quale fase di graduale adattamento per preparare il passaggio alla ospitalità permanente di cui all'Art. 14.

TITOLO II

- ORGANI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO -

ART. 9 – Organi di gestione e di indirizzo, coordinamento e controllo

1.L'attività di indirizzo, coordinamento, controllo e di gestione si realizza attraverso i seguenti organismi:

- a. Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo
- b. Comitato Tecnico

ART. 10 – Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo

1. Il funzionamento del Centro è garantito da un comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento e controllo così composto:

- Sindaco del Comune di Fermignano o Assessore ai Servizi Sociali;
- N. 1 consigliere di minoranza del Comune di Fermignano;
- Un rappresentante nominato in seno al Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale IV;
- Un rappresentante di ciascun Comune dell'Ambito Territoriale Sociale n.4 che ha propri utenti nel Co.S.E.R" dopo di Noi “., eletto in seno al Consiglio Comunale, purché non già nominato quale rappresentante in seno al Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale n. 4, ivi compresi gli Assessori esterni;
- Un rappresentante della Comunità Montana territorialmente competente;
- Il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n.4 o suo delegato
- Il Direttore del Distretto Sanitario n. 2 o suo delegato;
- Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Fermignano;
- Il Coordinatore/educatore del Servizio;



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

- Tre rappresentanti dei genitori o dei familiari degli ospiti nominati dagli stessi;
- Un rappresentante dell'Associazione ANFFAS.

2. Il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo esprime pareri e formula proposte in ordine a tutte le problematiche riguardanti il Co.S.E.R.” Dopo di Noi “

3. Spetta inoltre al Comitato:

- Coinvolgere e sensibilizzare la comunità locale in tutte le sue espressioni sulle problematiche riguardanti la disabilità.
- Valutare e verificare il programma delle attività socio-educative elaborate dall'èquipe educativa della Co.S.E.R.” Dopo di Noi “, individuata nell'Art. 30.
- Richiedere periodicamente gli elementi conoscitivi sull'andamento del servizio;
- Formulare proposte in merito al servizio;
- Programmare e organizzare, di concerto con l'èquipe educativa, particolari momenti di socializzazione e ricreazione all'interno e all'esterno della struttura con l'eventuale collaborazione delle associazioni e di altre organizzazioni;
- Esprimere parere sulla determinazione o modifica delle rette a carico degli utenti o dei Comuni;
- Esprimersi in presenza di richieste, ricorsi, interpellanze riguardanti l'attività del Centro.

4. Il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Sarà cura di ciascun Ente o Associazione provvedere alla nomina e sostituzione dei propri rappresentanti.

5. Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Sindaco o dall'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Fermignano. Il segretario viene nominato dal Presidente e redige il verbale della riunione.

6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qual volta necessario presso la sede del Co.S.E.R. “ Dopo di Noi “. La convocazione con l'ordine del giorno è disposta dal Presidente anche su richiesta specifica dei componenti il Comitato.

ART. 11 – Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto:

- Dal Responsabile del Servizio Servizi Sociali del Comune di Fermignano che lo presiede;
- Dal Coordinatore/educatore della Co.S.E.R.
- Dal Responsabile dell'UMEA/E o Suo delegato



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

- Dal Responsabile del Servizio Servizi Sociali e/o Assistente Sociale del comune di residenza degli utenti, almeno ogniqualvolta si valuti una domanda di ammissione o dimissione dal centro;
- Un esperto dell'UMEA/E interpellato ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 12 – Funzionamento del Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico valuta le richieste di ammissione al Co.S.E.R. “ Dopo di Noi “ e esprime il giudizio finale di ammissibilità sulla base della documentazione dell'istruttoria, dando la priorità ai residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale IV.
2. Verifica l'organizzazione del servizio e l'attività educativa, esprime parere sulle ammissioni e dimissioni dal Centro, organizza le attività di volontariato, propone adeguamenti alla gestione delle attività.
3. Il Comitato Tecnico si riunisce su convocazione del responsabile del settore competente per i servizi sociali del Comune di Fermignano ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e su richiesta del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo.
4. Il Comitato Tecnico, di concerto con il coordinatore della struttura, individua gli argomenti della formazione e/o aggiornamento in relazione ai bisogni formativi di cui all'art. 36 comma 2.

TITOLO III– UTENZA –

Art. 13– Requisiti di accesso

1. I requisiti di accesso sono:
 - a. Avere compiuto i 18 anni e non avere superato i 65 anni. (salvo per i soggetti che compiono il 65° anno in struttura, purché ritenuti idonei);
 - b. Essere in stato di invalidità permanente e in stato di disabilità psico-fisico grave o medio-grave;
 - c. Non necessitare di interventi sanitari continui praticabili in reparti ospedalieri per malati acuti o in altre strutture sanitarie diverse dall'ospedale;
 - d. Impegno dei parenti o, in loro vece, dei tutori o del comune di residenza al pagamento e/o all'integrazione della retta stabilita;



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

- e. Impegno dei parenti o, in loro vece, dei tutori e curatori al rispetto del piano di organizzazione interna della struttura di cui all'Art. 41.

Art. 14– Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, sia per l'accoglienza permanente che per la temporanea, compilata su apposito modulo dall'assistito, da un suo familiare o un tutore, dovrà essere presentata al Comune di Fermignano corredata della seguente documentazione:
 - Autocertificazione di residenza e di composizione del nucleo familiare redatta ai sensi dell'Art. 46 del D. Lgs.vo 28.12.2000 n. 445;
 - Attestazione della condizione di disabilità rilasciata dalla commissione medica prevista ai sensi dell'art. 4 della legge 05.02.1992 n. 104 e certificato di invalidità civile;
 - Scheda di rilevazione di problemi clinici frequenti, degli stati patologici e delle terapie in atto, compilata dal medico di base e/o dello specialista;
 - Relazione sociale della competente UMEA completa di tutti gli elementi relativi alla situazione familiare e l'insieme degli interventi attuati in precedenza o, in mancanza, autorizzazione all'acquisizione della medesima da parte dell'ente gestore .
 - Autocertificazione relativa al reddito familiare del soggetto (Mod. ISEE).
 - Impegno del richiedente o dei parenti o, in loro vece, dei tutori e/o del comune di residenza al pagamento e/o all'integrazione della retta stabilita.
 - Impegno dei parenti o, in loro vece, dei tutori e curatori al rispetto del piano di organizzazione interna della struttura di cui all'Art. 41.
2. L'istanza, acquisita a protocollo, verrà assegnata al servizio servizi sociali del Comune di Fermignano.
3. Entro i successivi gg. 10 l'istanza verrà trasmessa:
 - Al Responsabile del Distretto della Zona Territoriale di residenza per l'acquisizione della valutazione della competente UVDI (Unità Valutativa Distrettuale Integrata Disabili) di residenza e per l'elaborazione, da parte dell'UMEA, del piano individuale del progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP).



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

- al Comune di residenza per i provvedimenti di competenza in merito all'eventuale compartecipazione al pagamento della retta ed all'eventuale coinvolgimento dei familiari appartenenti al nucleo e/o di quelli tenuti agli alimenti secondo quanto previsto dal regolamento delle tariffe.
- 4. Acquisiti i provvedimenti conclusivi di cui al precedente punto 3) l'ente gestore sottopone l'istanza all'esame del Comitato Tecnico che esprimerà il proprio parere in merito all'ammissione/non ammissione.
- 5. Il provvedimento finale di ammissione/ non ammissione verrà adottato dal funzionario responsabile del settore competente ai sensi e nei modi indicati dalla legge 241/90 e successive modificazioni sulla base del parere del Comitato Tecnico e delle risultanti dell'istruttoria.
- 6. Eventuali istanze di ammissione presentate al protocollo dell'ente, prive della documentazione di cui al comma 1 sono improcedibili. In detto caso l'ufficio comunicherà al richiedente l'improcedibilità dell'istanza e chiederà, entro il termine di gg. 10, l'esibizione della documentazione di cui al comma 1 ed i termini del procedimento inizieranno a decorrere dalla data di presentazione della documentazione.

Art. 15 – Lista di attesa

1. Nel caso di assenza di posti disponibili, il giudizio di ammissibilità da parte del comitato tecnico comporta l'inclusione della domanda di residenzialità in apposita lista di attesa dei permanenti e dei temporanei.
2. La lista di attesa, distinta fra richiesta di permanenze e richiesta di temporaneità è valida un mese ed è rinnovata automaticamente nel caso in cui non siano sopraggiunte nuove domande.
3. In ogni caso viene data la precedenza agli ospiti già frequentanti in forma temporanea che presentino istanza di residenza permanente.

Art. 16 – Variazioni ed esclusioni dalla lista di attesa

Qualora il Comitato Tecnico accerti che la documentazione di cui all'Art. 14 comma 1 non sia rispondente a quanto previsto dal presente regolamento, procede alla rivalutazione o all'esclusione della richiesta dalla lista di attesa.

Art. 17 – Modalità di ammissione per accoglienza permanente



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

1. L'ammissione in struttura, disposta con provvedimento del funzionario responsabile del settore competente nel rispetto della lista di attesa, viene comunicata con lettera ai familiari, tutore o legale rappresentante, con la data di inizio dell'inserimento.
2. Il mancato rispetto dei termini di ammissione comportano lo scivolamento all'ultima posizione della lista di attesa, fatta eccezione per il caso in cui il soggetto si trovi ricoverato o in condizioni temporanee di intrasportabilità.
3. I primi tre mesi di residenzialità sono da considerarsi di prova.
4. Trascorso il periodo di prova, valutata l'assenza di eventi tali da pregiudicare la buona convivenza del nuovo ospite con quelli già residenti, la residenzialità si trasforma automaticamente in permanente.
5. Il pagamento della retta decorre dalla data dell'effettivo ingresso in struttura.

Art. 18 – Modalità di ammissione per accoglienza temporanea

1. L'ammissione in struttura, in accoglienza temporanea, è disposta con provvedimento del funzionario responsabile del settore competente del Comune di Fermignano nel rispetto della lista di attesa ed in base alla disponibilità dei posti ad essa riservati.
2. Le richieste di ammissione temporanea potranno essere preventivamente programmate facendo pervenire la prescritta domanda di cui all'Art. 14, entro il 31 marzo di ogni anno e sull'accoglimento delle medesime il Comune di Fermignano si esprimerà, previo parere del Comitato Tecnico, entro il 15 del mese successivo.
3. Eventuali accoglienze per motivi di urgenza e/o sanitari dei genitori o parenti conviventi verranno accolte, purché non coincidenti con le richieste temporanee programmate, salvo diversa valutazione da parte del comitato tecnico.
4. Se la struttura dispone di posti disponibili non prenotati, l'accoglienza temporanea, sentito il parere del Comitato Tecnico, potrà avvenire in qualsiasi momento nelle modalità sopra descritte.

Art. 19 – Corredo personale

1. All'atto dell'ammissione gli ospiti debbono essere dotati di corredo personale in relazione alle loro specifiche esigenze.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

2. Detto corredo è soggetto, durante la permanenza, ad integrazione da parte dei familiari come da richiesta del coordinatore della struttura e/o degli operatori.

Art. 20 – Visite

1. L'ospite può ricevere visite nei locali messi a disposizione della struttura compatibilmente con le attività programmate e con le uscite nel rispetto degli orari che verranno stabiliti con il coordinatore della struttura.
2. La durata delle visite viene concordata con il coordinatore responsabile nel rispetto dell'organizzazione della comunità e dei bisogni degli ospiti.
3. Nelle ore di visita l'ospite può uscire con i visitatori, purché preventivamente autorizzati dai familiari, tutori e/o legali rappresentanti come da documentazione appositamente acquisita in struttura.

Art. 21 – Assenze

1. Le assenze degli ospiti, opportunamente motivate e concordate con il Coordinatore responsabile della struttura, implicano la corresponsione della retta dovuta, decurtata del 25% dell'importo giornaliero a partire dal 15° giorno di assenza consecutiva.
2. Per le assenze motivate da ricoveri ospedalieri o convalescenza, il posto letto è conservato per tutto il periodo, fermo restando la corresponsione della retta, decurtata del 25% dell'importo, esclusivamente nel caso in cui la famiglia si faccia carico della relativa assistenza.

Art. 22 - Dimissioni

1. Il soggetto può essere dimesso in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al responsabile della struttura redatta dai familiari, tutori e/o legali rappresentanti con un preavviso minimo di dieci giorni.
2. Si dà luogo a dimissioni d'ufficio previa valutazione in sede di Comitato Tecnico nei seguenti casi;
 - a) qualora per sopraggiunte particolari condizioni il soggetto abbia bisogno di interventi sanitari continui e richieda un intervento terapeutico non compreso fra quelli di competenza della Co.S.E.R.;
 - b) incompatibilità tra gli ospiti, tale da rendere difficoltosa la gestione della quotidianità;
 - c) per morosità nel pagamento della retta mensile come disciplinato dall'Art. 10 del regolamento delle rette. Di tali dimissioni sarà data



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

comunicazione da parte dell'ente gestore ai familiari, tutore e/o legale rappresentante dell'interessato ed al comune di residenza.

3. Nel caso di dimissioni di cui ai punti a) e b) del predetto comma 2 il comune di residenza e la competente UMEA saranno coinvolte in tutte le fasi del procedimento per l'individuazione della struttura e/o soluzione alternativa.

Art. 23 – Divieti

1. Qualsiasi visita alla struttura al di fuori degli orari consentiti non prevista e concordata deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile della struttura.
2. E' vietato l'accesso nei locali di servizio (cucina, guardaroba, spogliatoio del personale, ufficio) alle persone non autorizzate.
3. I familiari non possono consegnare direttamente agli ospiti farmaci ed alimenti in caso di diete personalizzate.
4. E' fatto divieto al personale di accettare mance, compensi, regali di ogni genere da parte degli ospiti e dei loro congiunti.

Art. 24 - Responsabilità

1. La struttura residenziale non adotta misure coercitive e limitanti la libertà personale pur garantendo le necessarie prestazioni assistenziali.
2. La conservazione dei valori all'interno della struttura verrà effettuata in base ad apposita regolamentazione interna.

TITOLO IV

- PARTECIPAZIONE ECONOMICA –

Art. 25 - Determinazione retta

1. La retta mensile è corrisposta a parziale copertura del costo della permanenza dell'ospite nella struttura e di tutte le prestazioni erogate, fatta eccezione dei servizi sanitari, attivati su prescrizione del m.m.g. di competenza dell'ASUR, ivi compresa l'ADI.
2. Nel caso di ricovero ospedaliero e convalescenza la retta è decurtata dall'importo previsto dell'art. 21.
3. Per gli ospiti temporanei la retta è dovuta per gli effettivi giorni di frequenza.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

3. La retta viene versata mensilmente all'ente gestore della struttura entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.
4. La suddivisione dell'importo della retta (Regione - ASUR - Comune - Famiglia) verrà calcolata in relazione alle normative regionali di riferimento. Fatto salvo quanto prevede la normativa nazionale in materia di persone obbligate agli alimenti (Artt. 433 e segg. C.C.)
5. La mancata corresponsione, entro i termini, della retta dovuta comporta la messa in mora e, trascorso un periodo di tolleranza di mesi 3, la dimissione del soggetto, con riserva, da parte dell'ente gestore, del diritto di promuovere azione legale per il recupero delle somme dovute.

TITOLO V – PRESTAZIONI

Art. 26 – Tipologia

1. La Co.S.E.R. assicura le seguenti prestazioni:

- di tipo alberghiero;
 - di assistenza alla persona nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
 - attività educative finalizzate all'acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e delle autonome personali;
 - realizzazione di reti che facilitino l'integrazione sociale dell'ospite attraverso l'utilizzo di servizi attivi nel territorio;
- rapporti costanti con i familiari e i tutori anche al fine di favorire i rientri temporanei in famiglia laddove possibile.

Le prestazioni fisioterapiche ed infermieristiche saranno erogate su richiesta del medico di medicina generale o dello specialista zonale.

Art. 27- Prestazioni alberghiere

1. Le prestazioni alberghiere consistono in:

- Accoglienza in camere da 1 o 2 posti letto con bagno adiacente attrezzato per la non autosufficienza e uso di locali comuni idonei per il pranzo e le varie attività, adeguatamente arredati ed attrezzati rispetto alla tipologia di utenza e rispondenti ai requisiti abitativi di cui all'art. 3;
- Disponibilità di spazi esterni e aree verdi;
- Servizio di pulizia e smaltimento rifiuti;
- Servizio di lavanderia , guardaroba e stireria;



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

- Servizio di ristorazione consistente in 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena, con distribuzione a metà mattina e nel pomeriggio di bevande, frullati o yogurt) preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte in collaborazione con l'[A.S.U.R. competente](#) per territorio secondo un menù settimanale variato nel periodo estivo e in quello invernale.
- 2. Le diete personalizzate sono compilate su prescrizione del medico curante.
- 3. I pasti vengono consumati in apposita sala da pranzo, fatta eccezione per gli ospiti che richiedano un trattamento particolare derivante dallo stato di inabilità.

Art. 28 - Prestazioni di assistenza alla persona

1. Le prestazioni di assistenza alla persona riguardano le attività finalizzate al miglioramento e mantenimento delle autonomie di base relative alla comunicazione, alle relazioni sociali, alla cura della persona, all'alimentazione e al vestiario cercando di sviluppare e mantenere l'attenzione verso il proprio aspetto.

2. Esse consistono in:

- Aiuto nell'alzarsi dal letto;
- Cura della persona ed igiene personale in un' ottica di progressiva autonomia nella cura del sé;
- Riassetto della camera e riordino degli effetti personali nel rispetto degli stili di vita e le scelte individuali di ogni ospite;
 - porzionatura e distribuzione del pasto con aiuto nell'assunzione dello stesso per gli ospiti con nulla o limitata autonomia;
- Aiuto nella deambulazione;
- Mobilizzazione degli allettati;
- Vigilanza continua sulle condizioni generali del soggetto ed interventi di assistenza individuale, anche in occasione di visite specialistiche esterne, day hospital o per l'accompagnamento a ricoveri d'urgenza.

Art. 29 - Attività educative (ambiti di intervento)

1. Le attività educative riguardano la stesura, l'attuazione e la verifica del progetto educativo personalizzato (PEP) a partire dalla osservazione e dalla rilevazione delle capacità residue, degli interessi e delle attitudini personali del soggetto.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

2. Le attività, articolate in spazi legati a funzioni specifiche e codificate in relazione alla gestione della giornata presso la struttura, verranno proposte in relazione ai progetti educativi-riabilitativi personalizzati attraverso l'individuazione dei seguenti ambiti di intervento:

- attività per l' autonomia personale rivolte all'apprendimento di sequenze operative semplici legate alla cura della persona, all'alimentazione e alla gestione dei propri spazi di vita;
- attività per la comunicazione interpersonale con attività mirate all'integrazione degli ospiti nel contesto territoriale;
- attività espressive, manipolative e formative finalizzate al potenziamento e/o mantenimento di abilità già acquisite dagli ospiti;
- attività rivolte alla crescita personale attraverso la creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e a lungo termine atti a favorire l'esecuzione di sequenze operative utili nella vita comunitaria;
- attività mirate al mantenimento e/o potenziamento del livello cognitivo raggiunto.

2. Le prestazioni educative sono parte integrante nella programmazione delle attività formative e riabilitative e garantiscono un rapporto di lavoro significativo con i familiari, con l'obiettivo di una collaborazione funzionale all'inserimento dell'ospite nella comunità.

Art. 30 - Metodologia degli interventi educativi

All'interno della Co.S.E.R. è presente una équipe educativa, composta dal coordinatore del centro e dagli educatori, che opera in stretta collaborazione con il Servizio Servizi Sociali del Comune di Fermignano e con gli operatori specifici del Distretto Sanitario. L'équipe educativa si riunisce settimanalmente e svolge i seguenti compiti:

- predispone il programma di lavoro annuale, elaborato nel mese di gennaio, che definisce gli obiettivi e le finalità da raggiungere, gli strumenti da impiegare, i tempi e le modalità di verifica delle attività svolte;
- predispone la programmazione educativa per gruppi di lavoro, e realizza specifici piani di lavoro per gruppi di utenti tenendo conto dei progetti educativi personalizzati (PEP);
- predispone il progetto educativo personalizzato (PEP) che viene realizzato dal centro in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio e definisce gli obiettivi da perseguire, tenendo conto delle specifiche capacità e dei bisogni dell'utente;
- verifica e valuta il lavoro svolto su tre livelli: sul singolo utente per definirne i bisogni e le capacità, sul gruppo per valutarne le dinamiche



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

interpersonali e relazionali, e infine sull'intero servizio e su tutta l'attività svolta dal centro. La verifica e la valutazione sull'intero servizio e su tutta l'attività svolta dal Centro sarà oggetto di una relazione da presentare al Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo di cui all'art. 10 entro il mese di dicembre.

- organizza settimanalmente il lavoro sulla base del programma annuale;
- adotta adeguamenti nella gestione delle attività quotidiane;
- organizza l'attività di volontariato presso la Co.S.E.R ;
- attua incontri periodici con le famiglie, effettuati all'occorrenza individualmente e collegialmente almeno, due volte l'anno e comunica l'attività svolta dal centro al fine di un coinvolgimento della medesima nel programma educativo.

Art. 31 - Attività socializzanti

1. Per attività socializzanti si intendono tutte quelle attività rivolte a favorire l'integrazione dell'ospite della Comunità nel tessuto cittadino limitrofo, in particolare saranno programmate attività ed iniziative svolte fuori dalla struttura e che presuppongono un coinvolgimento delle diverse realtà del territorio.

Art. 32 - Prestazioni mediche e altro

1. Le prestazioni mediche consistono nell'accesso alla comunità dei medici di medicina generale di libera scelta degli ospiti, ai sensi della normativa vigente, e di medici specialisti dell' A.S.U.R. per consulenze ed altre ulteriori prestazioni prescritte dai medesimi ivi compresa l'ADI.

Art. 33 - Rapporti con le famiglie e/o la rete parentale

1. Spetta a tutti gli operatori della Comunità, nel rispetto delle proprie competenze, intrattenere rapporti stabili con i familiari o i referenti dell'ospite nella condivisione del progetto educativo.
2. Il Coordinatore della Struttura e l'equipe educativa, di concerto con il referente dell'ente, cureranno il rapporto con i familiari, con i tutori e/o legali rappresentanti dell'ospite attraverso l'organizzazione e la disponibilità ad attuare incontri periodici individuali secondo quanto già stabilito all'art.30 del presente regolamento.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Art. 34 – Trasporto

La struttura residenziale organizza uscite di gruppo programmate per attività sociali e ricreative e l'accesso a sedi riabilitative esterne utilizzando i mezzi di trasporto in dotazione. La struttura potrà, inoltre, avvalersi della collaborazione di enti esterni per l'organizzazione di attività che necessitino di un servizio trasporto più complesso.

TITOLO VI PERSONALE

Art. 35 - Caratteristiche del personale

1. In relazione alle indicazioni contenute nella normativa regionale vigente che disciplina le strutture sociali, la Co.S.E.R. di Fermignano prevede le seguenti professionalità in base alle funzioni svolte:

- Coordinatore Responsabile
- Figure educative
- Figure di Assistenza Tutelare.

2. Le figure professionali utilizzate dovranno essere qualificate in relazione alle normative nazionali e regionali esistenti.

3. I profili professionali da assumere a riferimento sono quelli definiti dalle normative nazionali, dai contratti di comparto e dal repertorio dei profili professionali di competenza della Regione.

TITOLO VII VARIE

Art. 36 – Aggiornamento

1. Il personale della Co.S.E.R. frequenterà annualmente corsi di formazione e aggiornamento indirizzati all'approfondimento del ruolo dell'operatore nell'acquisizione di particolari capacità indispensabili per specifici interventi educativi ed assistenziali.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

2. Sarà cura del Coordinatore Responsabile, insieme al Comitato Tecnico, individuare gli argomenti della formazione e/o aggiornamento di concerto ai bisogni formativi degli operatori.

Art. 37 – Supervisione

Il personale della Struttura parteciperà agli incontri di supervisione finalizzati alla facilitazione della comunicazione e alla partecipazione attiva del gruppo degli operatori, attraverso l'analisi di situazioni relative al lavoro con gli ospiti e d e g l i aspetti correlati ai rapporti interpersonali del gruppo.

Art. 38 - Volontariato, tirocini, servizio civile e altro

1. La Comunità si rende disponibile ad accogliere:

- personale volontario che già faccia parte di un'associazione riconosciuta o da iscrivere in qualità di socio-volontario della Cooperativa;
- volontari del servizio civile nazionale;
- tirocinanti dei corsi di Laurea specifici (Scienze della Formazione, dell'Educazione, ecc.) , di corsi di qualifica nell'area della disabilità, di corsi di qualifica socio-sanitaria .

2. I volontari e i tirocinanti verranno impiegati per incarichi di supporto agli operatori in servizio, verrà richiesta una continuità di frequenza e la dovuta correttezza nei rapporti con gli ospiti e con gli operatori della Struttura.

3. Il referente, nonché tutor dei volontari e tirocinanti, è individuato nel Coordinatore Responsabile al quale verranno comunicati variazioni di orari o eventuali assenze, al fine di evitare ripercussioni sull'organizzazione della Comunità.

4. Ulteriori e diversi inserimenti verranno valutati in relazione a singoli casi dietro parere del comitato tecnico.

Art. 39 - Rispetto della privacy



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

1. Gli operatori in servizio, i volontari e i tirocinanti della struttura sono tenuti al rispetto delle normative vigenti relative alla privacy.
2. I dati sensibili raccolti e registrati per scopi predeterminati, espliciti e legittimi, non possono essere utilizzati in operazioni di trattamento non preventivamente comunicate ed autorizzate, salvo per situazioni di emergenza sanitaria a salvaguardia dell'incolumità personale dell'ospite.

TITOLO VIII DOCUMENTAZIONE

Art. 40 - Documentazione relativa agli ospiti

1. All'interno della struttura sarà presente:

a) La documentazione relativa ad ogni ospite divisa in due sezioni:

- **Sanitaria:** relativa a tutta la certificazione sanitaria riguardante l'attestazione di disabilità, certificazioni e prescrizioni mediche sull'assunzione dei farmaci indicanti il nome del farmaco, la posologia e l'orario di somministrazione, i fogli terapia e i fogli somministrazione dei farmaci oltre a tutta la documentazione di competenza del medico di medicina generale assegnato ad ogni ospite.
- **Personale:** relativa a tutta la documentazione anagrafica e socio -educativa nonché alle schede di osservazione, ai Piani Educativi Personalizzati, alle relazioni di verifica, ai verbali di riunioni con le famiglie, autorizzazioni dei familiari, tutori e/o legali rappresentanti.

b) Registro giornaliero delle presenze degli ospiti.

c) Registro delle consegne per le annotazioni giornaliera.

d) Scheda-diario settimanale

2. La documentazione relativa ad ogni ospite ha carattere di riservatezza e segretezza e come tale è custodita e tutelata.

Art. 41 - Documentazione relativa alla struttura

1. Tale tipologia di documentazione riguarda l'organizzazione generale della struttura dal punto di vista amministrativo, sanitario e tecnico.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

2. Sono presenti in Struttura:

- Il presente regolamento;
- La carta del servizio;
- Programma annuale del servizio;
- Registro e manuale HACCP;
- Elenco del personale titolare e del personale sostituto;
- Piano di organizzazione interna di cui al successivo art. 42;
- Calendario settimanale delle attività di ogni professionalità;
- Ogni documento sanitario previsto dalla legislazione vigente per il personale;
- Tutti i documenti relativi all'autorizzazione;
- Tabella dietetica e menù approvate dagli organi competenti della ASUR;
- Verbali: delle riunioni di programmazione e supervisione con gli operatori, delle riunioni del Comitato Tecnico, delle riunioni con i familiari e di ogni riunione riguardante il servizio.

Art. 42 - Piano di organizzazione interna

Sarà compito del Coordinatore Responsabile dotare la struttura residenziale di un piano di organizzazione interna che tenga conto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento e che dovrà prevedere in particolare:

- Orari di svolgimento delle diverse attività
- Distribuzione dei turni di servizio
- Procedure sostituzioni e/o cambi turno
- Procedure di ammissione e di dimissione degli ospiti
- Procedure uscite-rientri degli ospiti



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

- Procedure HACCP
- Procedure rilevazione della soddisfazione dell'utente.

TITOLO VIII VERIFICA E CONTROLLO

Art. 43 - Modalità di verifica e controllo

1. Ferme restando le funzioni del comitato di indirizzo, coordinamento e di controllo, la verifica ed il controllo sulle attività e l'andamento del servizio sono articolate come segue:

a) **Verifiche e controlli interni all'organizzazione:**

- Verifica e controllo giornaliero, da parte del coordinatore responsabile, sul corretto comportamento e la professionalità degli operatori riguardo anche al rispetto delle procedure interne al servizio;
- Verifica e controllo da parte della cooperativa sul corretto comportamento di tutti gli operatori nel rispetto dei regolamenti interni e della normativa vigente.

b) **Verifiche e controlli dell'Ente titolare del Servizio:**

L'Ente Comune di Fermignano, nella sua qualità di titolare del servizio, per mezzo del servizio servizi sociali effettua i seguenti controlli:

b1)Generale sul corretto funzionamento del servizio riguardo alle finalità e modalità di erogazione dello stesso;

b2)Gestionale sulla corrispondenza delle prestazioni affidate contrattualmente con quelle effettivamente rese con riferimento anche al problem solving delle criticità ;

Semestralmente il responsabile del servizio servizi sociali relaziona in merito al Sindaco, all'assessore competente ed al responsabile del settore.

c) **Verifiche e controlli esterni –**

Si prevede inoltre il controllo esterno di natura specialistica dell' U.M.E.A di riferimento su ogni ospite per le competenze ad essa assegnate dalla normativa vigente e dell'ASUR.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Art. 44 Relazione

1. Il Comune di Fermignano, in qualità di ente titolare del servizio, sulla base delle relazioni del responsabile del servizio competente, redige entro il mese di gennaio di ogni anno, una relazione conclusiva sull'attività della Co.S.E.R., relativamente ai seguenti aspetti:

a) **Generale** sul corretto funzionamento del servizio riguardo alle finalità e modalità di erogazione dello stesso e sui risultati raggiunti;

b) **Gestionale** sulla prestazioni effettuate, sulle criticità verificatesi e sulle soluzioni adottate.

2. la relazione, firmata dal responsabile del servizio e dal responsabile del settore competente è trasmessa:

- Al Sindaco
- All'Assessore Competente
- Al Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo
- Al Coordinatore dell'Ambito Territoriale IV
- All'ASUR
- Al competente servizio della Regione Marche nei tempi e modalità stabilite dalla stessa.

TITOLO X

PARTECIPAZIONE

Art. 45 - Rapporto con le famiglie degli utenti

1. Premesso che la famiglia ha un ruolo importante nel coadiuvare l'azione educativa, riabilitativa e di integrazione sociale proposta dalla Comunità, il personale dovrà:

- Coinvolgere la famiglia nella formulazione dei piani di intervento e instaurare incontri semestrali con i familiari per la verifica dei risultati-
- Promuovere la partecipazione delle famiglie quali parti attive per la riuscita degli interventi stessi.

Art. 46 - Assemblea delle famiglie

1) L'assemblea delle famiglie è convocata dal Servizio Servizi Sociali dell'ente gestore di concerto con il coordinatore responsabile della comunità



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei genitori degli ospiti fissi.

2) L'assemblea delle famiglie elegge i propri rappresentanti in seno al Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo.

3) L'assemblea delle famiglie discute ed esprime parere sull'andamento del servizio in ogni suo aspetto.

TITOLO XI

NORME FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 47 – Norma transitoria

1) Nella fase di prima attivazione del servizio e per il periodo massimo di mesi sei (6), i posti non assegnati sono riservati per richieste di residenzialità permanente da parte dei residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4 con precedenza ai residenti nel Comune di Fermignano.

2) Per i posti di residenzialità permanente, non occupati nella prima fase di attivazione del servizio, potranno essere predisposti programmi di inserimento in residenzialità temporanea.

Art. 48 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle norme legislative vigenti ed ai regolamenti comunali.

Art. 49 – Norma finale

Il presente regolamento, approvato dal comitato dei sindaci dell'Ambito Territoriale n. 4 e dal consiglio comunale dell'ente gestore, entra in vigore dalla data di esecutività degli atti approvativi del medesimo.

=====



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Comunità Socio Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R.)

“ la Casa del Sole “

Via A. Moro – San Silvestro - Fermignano

REGOLAMENTO DELLE RETTE

Allegato “ B” alla deliberazione consiliare n. 79 del 16.10.2008



Co.S.E.R.
Comunità Socio Educativa Riabilitativa
“ La Casa del Sole “

REGOLAMENTO DELLE RETTE

Art.1 – Oggetto –

Il presente regolamento disciplina le modalità di contribuzione per il pagamento della quota sociale della retta della Comunità Socio Educativa Riabilitativa “ La Casa del Sole “, successivamente detta Co.S.E.R., di Fermignano.

Art. 2 – Definizione di quota sociale della retta –

La quota sociale della retta della Co.S.E.R. è data dalla ripartizione pro capite del costo del servizio di cui al seguente Art. 3 commi 1) e 2) detratte le quote di competenza della Regione e dell’ASUR.

Art. 3– Determinazione della quota sociale della retta –

1)La quota sociale della retta della Co.S.E.R. viene determinata annualmente dall’ente gestore in base al costo del servizio che è composto dei costi di gestione, dei costi delle utenze e dei costi amministrativi.

2)La determinazione è effettuata con deliberazione di G.M. da parte dell’ente gestore entro il 31 dicembre di ogni anno per l’anno di competenza successivo e comunicato dall’ente gestore agli utenti ed ai comuni di appartenenza dei medesimi.

3) Il pagamento delle quote parti della retta da parte di ciascun soggetto coinvolto, decorre dalla data dell’effettivo ingresso in struttura.

Art.4 – Soggetti tenuti al pagamento della quota sociale –

- 1) La quota sociale della retta della Co.S.E.R. è a carico dell’utente e/o del suo nucleo familiare di convivenza e/o eventualmente delle altre persone civilmente obbligate come definite dalla normativa civilistica vigente (Art. 433 e segg. C.C.).
- 2) Per nucleo familiare dell’utente si intende il nucleo ristretto composto dai genitori e/o coniuge del disabile- Gli altri familiari eventualmente conviventi vanno ricompresi tra gli altri obbligati civili.
- 3) L’eventuale partecipazione alla spesa da parte del comune di residenza deve essere richiesta a quest’ultima dall’utente o dal suo legale rappresentante o dall’amministratore di sostegno o da un suo familiare mediante presentazione di apposita istanza.

Art.5 – Partecipazione dell’utente –



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

- 1) L'utente è tenuto a contribuire al pagamento della retta della struttura residenziale – quota sociale – con il proprio reddito composto da: reddito personale + assegno di accompagnamento + ogni altro introito comunque denominato, anche esente IRPEF, compresi i redditi derivanti dal patrimonio immobiliare e mobiliare.
- 2) Qualora l'utente o il suo legale rappresentante o amministratore di sostegno faccia richiesta al proprio comune di residenza di usufruire della compartecipazione al pagamento della retta e sia in possesso di patrimonio mobiliare ed immobiliare, si provvederà a stipulare un accordo fra le parti che preveda una pianificazione dell'utilizzo delle suddette disponibilità economiche del richiedente previo ottenimento, da parte del legale rappresentante o amministratore di sostegno, delle autorizzazioni di legge.
- 3) Dalle entrate della persona viene decurtato mensilmente un importo per spese personali definito annualmente con deliberazione della giunta regionale all'interno dei criteri di compartecipazione alla spesa tra gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità socio – educative – riabilitative residenziali per disabili gravi.
- 4) Nel caso in cui l'assistito richiedente conviva con parenti con capacità economiche cumulativamente inferiori al minimo vitale come definito al successivo comma 5, verso i quali ha l'obbligo di prestare gli alimenti, il concorso dell'assistito è determinato in un importo tale da lasciare al nucleo familiare la disponibilità del minimo vitale.
- 5) Il minimo vitale è individuato nell'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS, previsto per i lavoratori dipendenti, riferito all'anno in corso.

Art. 6 – Partecipazione del nucleo familiare dell'utente ed eventualmente delle persone civilmente obbligate

- 1) Qualora l'assistito non sia in grado, con i propri redditi, come definiti al precedente art.5, di coprire l'intero ammontare della quota sociale della retta, il comune di residenza provvederà alla valutazione dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare dell'utente e la possibilità dell'intervento da parte di altre persone civilmente obbligate al sostentamento ed a verificare la possibilità di adeguata e concordata compartecipazione ai sensi dell'Art. 433 cc. e segg.
- 2) Per nucleo familiare dell'utente si intende il nucleo ristretto composto dai genitori e/o coniuge del disabile. Gli altri familiari eventualmente conviventi vanno ricompresi tra gli obbligati civili.
- 3) La partecipazione familiare all'integrazione della retta è richiesta qualora il valore dell'ISEE sia superiore al minimo vitale.
- 4) Il minimo vitale viene individuato nell'importo annuo del trattamento minimo (T.M.) di pensione INPS previsto per i lavoratori dipendenti, riferito all'anno in corso. La verifica tiene conto del valore ISEE del nucleo familiare di convivenza dell'utente (escluso l'utente stesso) come definito dalle norme per il calcolo dell'ISEE alla data di presentazione della domanda di contributo.
- 5) Ai nuclei familiari con valori ISEE inferiore o uguale al minimo vitale è riconosciuta l'esenzione dalla contribuzione al pagamento della retta.
- 6) Il nucleo familiare con reddito superiore al minimo vitale contribuisce al pagamento della retta con un importo mensile pari al 20% della differenza fra reddito dato dal valore ISEE e minimo vitale, moltiplicato per il parametro variabile relativo al numero dei componenti il nucleo familiare considerato per il calcolo dell'ISEE, escluso l'utente, come risulta dalla seguente tabella:



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

SCALA DI EQUIVALENZA

| Numero dei componenti, escluso l'utente | Parametro |
|---|-------------|
| 1 | T.M. X 1,00 |
| 2 | T.M. X 1,57 |

Nel caso di genitori tra loro non conviventi gli ISEE personali vanno riparametrati con indice 0,78.

La formula da utilizzare per il calcolo dell'eventuale partecipazione al costo della retta da parte del nucleo familiare è la seguente:

$$\frac{(\text{valore ISEE} - \text{Minimo vitale})}{0,20 (20\%)} \times \text{Scala di equivalenza (vedi tabella)}$$

7) Qualora vi siano altre persone civilmente obbligate in base agli artt. 433 del codice civile e successivi, l'Amministrazione Comunale di residenza della persona disabile, potrà verificare la possibilità dei suddetti familiari a compartecipare al pagamento della retta sulla base del valore ISEE dei propri nuclei familiari di convivenza. L'importo massimo mensile sarà pari al 10% della differenza tra reddito dato dal valore ISEE ed in minimo vitale.

La formula da utilizzare per il calcolo della partecipazione al costo della retta da parte degli obbligati civili è la seguente:

$$\frac{(\text{valore ISEE} - \text{Minimo vitale})}{0,10 (10\%)}$$

Art.7 – Ripartizione della retta.

1) Il Comune definisce la ripartizione della quota sociale della retta a seguito dell'istruttoria effettuata a norma del regolamento della Co.S.E.R..

2) La ripartizione della quota sociale coinvolgerà i seguenti soggetti:

- Quota a carico dell'utente;
- Quota a carico del nucleo familiare
- Eventuale quota a carico delle persone che sono civilmente obbligate al sostentamento dell'utente;
- Quota integrazione retta (a carico del comune di residenza).

3) Le predette quota vengono versate all'ente gestore.

Art. 8 – Modalità di presentazione della richiesta di compartecipazione al comune di residenza.

- La richiesta di compartecipazione alla spesa per il pagamento della quota sociale deve essere presentata dall'utente dal suo legale rappresentante o amministratore di sostegno al Comune di residenza corredata dall'attestazione ISEE.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

- 2) L'istanza, redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/ 2000, secondo modelli appositamente predisposti, deve contenere la dichiarazione dei familiari conviventi e di quelli civilmente obbligati per i quali deve essere allegata la situazione ISEE.
- 3) In caso di rifiuto di esibire l' attestazione ISEE la retta sarà posta interamente a carico dell'utente.
- 4) Nel caso di mutamenti della situazione certificata sia familiare che reddituale, dovrà essere prodotta nuova dichiarazione. Gli effetti della nuova dichiarazione, che sostituisce quella precedente, decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di conclusione dell'istruttoria.
- 5) L'utente sarà chiamato con scadenza annua, dall'ente di residenza, per l'aggiornamento dell'attestazione ISEE al fine della ridefinizione della percentuale di contribuzione alla spesa del servizio.

Art. 9 – Integrazione della retta da parte del comune di residenza-

- 1) Calcolata la quota della retta a carico dell'utente e le partecipazioni a carico del nucleo convivente e dei familiari tenuti agli alimenti, qualora ancora non si sia raggiunta la copertura totale della retta, il comune di residenza provvede alla integrazione per la differenza.
- 2) L'integrazione viene determinata con provvedimento conclusivo del procedimento avviato con la richiesta di integrazione da parte del disabile interessato. Contestualmente alla determinazione dell'integrazione, in caso di conclusione di accoglimento dell'istanza, viene assunto anche il relativo impegno di spesa .
- 3) La conclusione del procedimento viene comunicata al richiedente con gli esiti di istruttoria e copia dell'atto e all'ente gestore.
- 4) Nel caso di decesso dell'assistito, il comune di residenza provvederà, ove possibile, al recupero, a valere sul patrimonio immobiliare dell'assistito stesso e fino alla concorrenza sul valore di detto patrimonio, della spesa sostenuta per integrare la retta.

Art. 10 – Morosità

- 1) In caso di mancato o ritardato pagamento della quota sociale della retta, da parte dei soggetti tenuti, l'ente gestore provvederà a sollecitare i soggetti medesimi ed alla successiva messa in mora. Di tali provvedimenti è data comunicazione contestuale al comune di residenza che provvederà a verificare la sussistenza dei presupposti della contribuzione, dando tempestiva comunicazione degli esiti all'ente gestore entro il termine di gg. 10 dal ricevimento, completi dei relativi provvedimenti assunti in merito.
- 2) In ogni caso, dalla data di messa in mora, l'ente gestore provvederà ad attivare le procedure per le dimissioni, a norma dell'Art. 25 comma 5 del regolamento della struttura, coinvolgendo i familiari, l'ente di residenza e la competente UMEA che, ciascuno per le proprie competenze, verrà attivato per la successiva sistemazione dell'utente.
- 3) Delle quote non versate sino al momento delle dimissioni si farà carico il comune di residenza.
- 4) E' fatto salvo comunque il diritto, da parte dell'ente gestore, di promuovere azione legale per il recupero delle somme dovute.

Art. 11 – Norma di rinvio –



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme sul procedimento amministrativo, ai rispettivi regolamenti comunali ed alle norme del codice civile.

Art. 12 Norma finale

Il presente regolamento, approvato dal comitato dei sindaci dell'Ambito Territoriale n. 4 e dal Consiglio Comunale dell'ente gestore, entra in vigore dalla data di esecutività degli atti approvativi del medesimo.

=====



ALLEGATO “C” alla deliberazione consiliare n. 76 del 16.11.2008

CONVENZIONE

(Art. 8 quinquies del D. Lgs.vo n. 502/92 e s.m.i.)

Fra l’ASUR MARCHE ZT 2 di Urbino e il Comune di Fermignano che gestisce la Comunità Socio-Educativa Riabilitativa per disabili sita nel Comune di Fermignano in Via A. Moro, denominata “ La Casa del Sole ” per l’accoglienza di disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare.

Premesso

Che il Comune di Fermignano:

- gestisce una Comunità Socio Educativa Riabilitativa per disabili in Via A. Moro – San Silvestro con capacità recettiva di n. 9 +1 posto ppll.;
- ha adottato il regolamento e la carta dei servizi;

Che con deliberazione n. 665 del 20.05.2008 la Giunta della Regione Marche ha determinato i criteri di compartecipazione alla spesa fra gli enti ed i soggetti interessati per la gestione di comunità socio educative riabilitative residenziali istituite ai sensi degli artt 10 e 41 ter della legge n. 104/92 modificata con legge n. 162/98 ed ai sensi dell’Art.81 della legge 388/2000;

Che l’Azienda Sanitaria Unica Regionale ha necessità di avvalersi anche di detta Comunità socio-educativa-riabilitativa” per casi di disabili presenti nel suo ambito.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Via Caduti del Lavoro n. 40 63131 Ancona – P. IVA n. 0275860424 (di seguito denominata ASUR n. ____ del _____, approvata con D.G.R.M. n. ____ del _____, dal Direttore della Zona Territoriale n. 2 di Urbino Dr. Cosimo Argentieri, domiciliato per la carica presso la sede della Zona Territoriale n. 2, sita in Via _____ di Urbino

E

Il Comune di Fermignano, P.IVA 00352580419 rappresentato dal Responsabile del settore Amministrativo Dr. Alessandra Capodagli, nata a Fossombrone il 10.03.1956 ed ivi residente in piazza Mazzini n. 7, C.F. CPD LSN 56C50 D749I, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Fermignano in Via Mazzini n. 3;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse, la deliberazione del Consiglio Comunale di Fermignano n. ____ del ____ e la Determina del Direttore Generale dell'ASUR ZT n. _____ del _____, approvata dalla Giunta Regionale con provvedimento n. ____ del _____ sono parti integranti formali e sostanziali del presente accordo.

Art.2

L'ASUR Marche si avvale anche della Co.S.E.R. (Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa) “ La Casa del Sole “ sita nel Comune di Fermignano per l'accoglienza di soggetti in situazione di compromissione funzionale (di carattere fisico intellettuale o sensoriale), con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi.

Art.3

L'accesso degli assistiti dell'ASUR Marche nella comunità alloggio viene autorizzato nell'ambito della capienza di n. 9 posti letto più 1 riservato alla pronta accoglienza o accoglienza programmata, con provvedimento conclusivo del responsabile dell'ente gestore, previa acquisizione delle determinate del Direttore del Distretto di appartenenza, del Comune di residenza dell'assistito, ciascuno per le proprie competenze, a seguito di valutazione dell'UVD (Unità Valutativa Distrettuale Integrata Disabili) di residenza ed elaborazione del piano individuale del progetto educativo-riabilitativo personalizzato (PEP) redatto in collaborazione tra gli operatori della comunità e dei servizi sociali e sanitari.

Nella definizione del PEP vanno assicurati l'informazione ed il coinvolgimento dell'assistito, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

L'accoglienza in comunità viene concordata con il responsabile della struttura.

Art. 4



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Le richieste di inserimento nella comunità alloggio oltrechè dall'UMEA, sulla base delle segnalazioni pervenute dai diversi settori dei servizi operanti sul territorio, possono essere formulate dall'assistito, da un suo familiare o un tutore, dal medico di mm.g. o dal medico specialista dell'ASUR Marche secondo le modalità prescritte dal regolamento.

Per la valutazione dei bisogni di rilievo sanitario e socio assistenziale dell'assistito la Zona Territoriale si avvale dell'Unità Multidisciplinare per l'Handicap in età adulta (UMEA) di cui all'Art.11 della L.R. 04.06.1996 n. 18, le cui proposte conclusive vengono ritenute vincolanti ai fini dell'autorizzazione o del diniego all'inserimento nella Comunità, del periodo di permanenza e delle dimissioni o di una diversa soluzione per l'assistito.

Intervenuta la valutazione della competente UVD, la determina del Direttore del Distretto ed il provvedimento del servizio sociale di residenza, ciascuno per le proprie competenze ed acquisito il parere del comitato tecnico, l'ente gestore, adottati i percorsi previsti dal regolamento del servizio, emette provvedimento di ammissione.

Durante il periodo di permanenza autorizzato l'ospite può essere dimesso dalla Comunità Alloggio su proposta motivata del Coordinatore della stessa con il consenso dell'UVDI, oltreché per esplicita rinuncia dello stesso o del suo tutore o per perdita dei requisiti prescritti.

Art. 5

Il modello operativo della struttura è improntato al lavoro d'equipe avente come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

Gli operatori della comunità effettuano riunioni di programmazione e verifica a cadenza periodica.

L'attività della comunità è adeguatamente documentata con particolare riferimento a:

- programmazione generale;
- schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi;
- redazione e aggiornamento della cartella diario personale dell'ospite;
- verbali degli incontri e delle riunioni di servizio;
- registro di presenza degli ospiti;
- registro/schede di presenza degli operatori;
- interventi e percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

Art. 6

L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni di :

- coordinamento del servizio;
- assistenza educativa;
- assistenza socio-sanitaria
- servizi generali.

Il personale utilizzato deve essere in possesso dei titoli previsti.

Il personale educativo, in rapporto alla tipologia degli ospiti e dell'organizzazione delle attività, è in misura mediamente non inferiore a 1:2 nelle ore più significative della giornata.

Il personale socio-sanitario è in misura adeguata ad assicurare le funzioni tutelari di supporto al personale educativo; è comunque assicurata la presenza di un operatore nelle ore più significative della giornata.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Art.7

La responsabilità clinica dell'ospite è del m.m.g. che si avvale, quando necessario, dei vari specialisti, delle prestazioni diagnostico- terapeutiche della Zona Territoriale a seconda delle patologie dell'ospite ed attiva i provvedimenti del caso ivi compresa l'ADI.

Il coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, con compiti di indirizzo e di sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione dell'attività dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali.

Art.8

Il comune gestore si impegna ad assicurare agli ospiti della comunità alloggio l'assistenza e la cura dei bisogni personali con appropriatezza e nel rispetto della dignità della persona e delle attività educative con i modi ed i criteri previsti dall'etica e prescritti dalla normativa vigente in materia. Si impegna altresì a monitorare il decorso dell'ospitalità ed a relazionare periodicamente (almeno ogni trimestre) sull'andamento dell'ospite all'UMEA ed al referente clinico (m.m.g. o specialista) del caso, oltretutto al servizio sociale del comune di riferimento.

Il comune si obbliga a che la struttura ospitante mantenga sempre i requisiti previsti in materia di autorizzazione, ivi compresi gli standards quali-quantitativi degli operatori previsti dalla normativa vigente in materia, per i quali operatori si impegna a rispettare i contratti nazionali di lavoro vigenti, oltretutto ad adeguarsi nei tempi debiti e/o rispettare quanto disciplinato dal Regolamento Regionale n. 1 del 25.04.2004 e smi. di cui alla L.R- 20/2002 e quanto prescritto dai DD.LLgg.ss. n. ri 626/94 e 196/03.

Art.9

La Zona Territoriale verifica il profilo delle prestazioni assistenziali sanitarie a rilevanza sociale e sociali a rilevanza sanitaria, l'esatta, corretta ed appropriata attuazione da parte del comune di quanto previsto nel presente accordo nonché di quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia, tramite personale proprio o incaricato dalla stessa.

Per detta finalità il Comune assicura l'accesso alla Comunità Alloggio senza alcuna limitazione in ordine alla frequenza, agli orari ed alla documentazione sanitaria, sociale ed amministrativa e provvede al rilascio immediato degli atti richiesti dalla Zona Territoriale o dai suoi delegati.

Art. 10

La Zona Territoriale, per ogni giornata di effettiva presenza dei suoi assistiti corrisponderà una quota parte della retta giornaliera di degenza, pari al 25% dei costi annualmente determinati dall'ente gestore, così come previsto dalla ripartizione introdotta dalla D.G.R.M. n. 665 del 28.05.2008.

L'importo complessivo della retta giornaliera è determinata annualmente dall'ente gestore riferendo i costi a n. 9 posti. Per cui la ZT per ogni giornata di ospitalità di ciascuno dei suoi assistiti corrisponderà l'importo pro die nell'ammontare comunicato annualmente dall'ente gestore.



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

In caso di ricovero ospedaliero la retta rimane invariata con l'obbligo, da parte della comunità, di garantire al servizio inviante ed alla famiglia del disabile il supporto nell'assistenza per la durata della degenza.

Ai fini della corresponsione da parte della ZT delle sue quote parti delle rette giornaliere per i giorni di effettiva presenza di ciascun suo assistito nella comunità e per i giorni di loro assenza per ricoveri ospedalieri o per i giorni trascorsi in famiglia per i rientri programmati, il Comune per ogni ospite è tenuto a trasmettere mensilmente il riepilogo delle presenze e delle assenze giornaliere per i periodi di ricovero in ospedale o trascorsi presso il domicilio, oltrechè il foglio mensile delle presenze degli operatori impiegati con le ore giornaliere di servizio effettuate da ciascuno nonché, a fine anno, il rendiconto delle spese.

Per il pagamento della quota parte di propria competenza la ZT provvede al pagamento della quota determinata e comunicata dall'ente gestore entro il termine di 90/120 gg. dalla data di emissione della fattura da parte dell'ente gestore medesimo.

Art. 11

Per quanto eventualmente non espressamente previsto nel presente accordo si fa riferimento alla specifica normativa vigente in materia.

Art. 12

Il presente accordo, che non può essere tacitamente rinnovato, ha validità per il periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dalla stipula , salvo eventuale rinegoziazione anticipata a seguito di quanto stabilisce il Regolamento Regionale n. 1 del 25.042004 e s.m.i. e/o diverse disposizioni regionali.

Potrà essere rescisso dall'ASUR Marche in qualsiasi momento per motivati inadempimenti contrattuali che vanno notificati a mezzo raccomandata A.R.

Art. 13

Ogni controversia derivante dal presente contratto è devoluta alla risoluzione di una commissione paritetica.

Art. 14

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (Art. 5 D.P.R. 634 del 26.10.1977.

Letto, approvato e sottoscritto in Fermignano li _____

Per il Comune di Fermignano
Il Funzionario
Responsabile del Settore Amministrativo
(Dr. Alessandra Capodagli)

Per l'Azienda Sanitaria Unica Regionale
Il Direttore della Zona Territoriale N. 2
URBINO
(Dott. Cosimo Argentieri)



Comune di Fermignano

Provincia di Pesaro e Urbino

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.Cancellieri Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Pistelli

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, come previsto dall'art.124 c.1 del T.U. n.267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 31.10.2008 al 14.11.2008.
Fermignano, lì 31.10.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Pistelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.127 – 4° comma – del D.Lgs 18.08.2000 n.267

In quanto sono decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art.134 – 3° comma del T.U. n.267/2000

Fermignano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE



Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.Cancellieri Giorgio

F.to: Dr.Pietro Pistelli

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, come previsto dall'art.124 c.1 del T.U. n.267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 31.10.2008 al 14.11.2008.

Fermignano, lì 31.10.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dr. Pietro Pistelli

COPIA CONFORME:

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fermignano, lì 31.10.2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pietro Pistelli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna perché:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.127 – 4° comma – del D.Lgs 18.08.2000 n.267

In quanto sono decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art.134 – 3° comma del D.Lgs 18.08.2000 n.267

Fermignano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pietro Pistelli